COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

PAG. Congedi: 693 Presidente Comunicazioni del Presidente: 693 Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866) 693 PRESIDENTE 693, 695, 697, 699, 701 703, 704, 706, 707, 708 BORRA Calvi, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . 699, 700 702, 706, 707 694, 701, 702, 703, 708 CENGARLE, Relatore Cocco Maria . . . 694, 697, 699, 703, 705 Сиссні 700, 703, 705, 706, 707 DI MAURO LUIGI . . . 699, 700, 705, 707. 707 700 701 704, 705

INDICE

La seduta comincia alle 18,10.

SULOTTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Ferioli, Gitti e Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cucchi sostituisce il deputato Santi per la discussione del disegno di legge n. 3866. Partecipa inoltre alla seduta senza voto deliberativo il deputato Piccinelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3866 « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ».

L'onorevole Cengarle, relatore, ha facoltà di riferire circa i lavori del Comitato ristretto, cui era stato demandato il compito di formulare un testo che tenesse conto dei pareri espressi e delle esigenze sottolineate dai vari gruppi politici.

CENGARLE, Relatore. Il Comitato ristretto si è riunito per esaminare quegli emendamenti che già nella relazione introduttiva io avevo annunciato, emendamenti tendenti ad adeguare il disegno di legge al nostro esame alle norme attualmente in vigore per altre categorie. Il Comitato stesso ha ritenuto di modificare, a questo fine, alcuni articoli del provvedimento al nostro esame.

Io entrerò subito nel merito degli stessi perché si abbia, esaminando i relativi emendamenti, più chiara la visione del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

In merito ai primi tre articoli non sono stati apportati emendamenti. Si è però pensato di presentare un ordine del giorno, che mi auguro possa avere l'approvazione di tutta la Commissione, concernente le preoccupazioni espresse da tutti i commissari circa il problema della corresponsione di pensioni particolarmente elevate.

All'articolo 4, primo comma, punto *b sub* 3, si propone di aggiungere la parole seguenti: « che risulti a suo carico a tale data ». Analoga aggiunta, per conseguenza, dovrebbe essere approvata al punto *b sub* 4.

Al penultimo comma dell'articolo 4 si propone di sostituire le parole « nuovo coniuge del genitore superstite », con le parole « il patrigno e la matrigna ». Si ritorna, cioè, alla vecchia dizione, nonostante le sollecitazioni che ci sono pervenute. Detta dizione sembra, infatti, a noi preferibile in rapporto alla necessità di non creare equivoci. Sempre al penultimo comma dell'articolo 4, si propone un comma aggiuntivo, con cui, analogamnte all'assicurazione generale obbligatoria, si prevede che, in mancanza dei genitori, la pensione ai superstiti possa essere concessa ai fratelli e sorelle invalidi al lavoro.

All'articolo 5, primo comma, punto b, si propone di sopprimere le parole « o contragga matrimonio ». Al punto c del comma stesso si propone di sostituire la parola « invalidità » con « inabilità »; quest'ultimo emendamento ha carattere puramente formale.

COCCO MARIA. Onorevole Presidente, debbo dire che non riesco a capire perché si voglia sopprimere, al primo comma, punto b, l'espressione « o contragga matrimonio ». Il

vedovo che tornasse a sposarsi non perderebbe, secondo l'emendamento di cui trattasi, il diritto alla pensione. Io non concordo con tutto ciò. Ne deriverebbe, nei confronti delle vedove, una grossa sperequazione. Perché non cercare una dignitosa parità?

CENGARLE, *Relatore*. Non abbiamo fatto che adeguare il testo alle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria! All'articolo 6, poi si propone un emendamento che fissa al 15 per cento la pensione per ciascun fratello o sorella.

All'articolo 7 il Comitato ristretto propone di sostituire al primo comma, punto b), le parole « un anno » con le parole « tre anni ».

Avevamo anche discusso, a proposito di quest'ultimo termine, se fosse il caso di eliminarlo completamente. Successivamente però, in base a diverse considerazioni, abbiamo concluso che quello dei tre anni fosse un termine sufficientemente ampio, tale comunque da evitare di dover tornare tra breve su questo argomento per approvare una delle solite leggine di proroga.

Per quanto riguarda l'articolo 9 il Comitato ristretto aveva deciso di sostituirlo con un altro da noi predisposto; mi sono però successivamente convinto dell'opportunità di ritirare questo emendamento in quanto, mentre noi credevamo che avremmo potuto con esso semplificare le cose, le organizzazioni sindacali ci hanno fatto presente che con questa modifica avremmo creato delle notevoli difficoltà alla già tanto complessa contabilità che le organizzazioni stesse hanno predisposto in collaborazione con gli uffici ministeriali. Pertanto, come ho già detto, dichiaro formalmente di ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dal Comitato ristretto.

Vi è inoltre una proposta di soppressione degli articoli 14 e 18, motivata, come già i colleghi sanno, dal fatto che all'articolo 18 si prevedeva il caso di un soggetto che, essendo già stato posto in quiescenza ed usufrendo quindi del trattamento pensionistico, potesse continuare a godere di tale beneficio anche in caso di riassunzione. Poiché la questione va esaminata con una certa prudenza e tenendo conto del sistema degli altri fondi speciali, si è deciso di chiedere la soppressione dell'articolo 18 e, conseguentemente anche dell'articolo 14.

Il Comitato ristretto ha inoltre predisposto un articolo aggiuntivo, che assumerebbe il n. 22, e che modifica gli articoli 19 e 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, su un piano strettamente tecnico, in ordine al quale non vi possono essere obiezioni, anche perché ser-

ve a richiamare norme già vigenti attualmente in materia.

Per quanto concerne la questione cui ho accennato all'inizio della relazione, questione che a me pare necessiti di riflessione, il Relatore, insieme ad altri colleghi, ha stilato un ordine del giorno che propone all'approvazione della Commissione. Detto ordine del giorno si riferisce ad un problema ampiamente dibattuto in questa sede, problema che si pone in termini di una pensione eccessiva per determinati dirigenti, anche in rapporto a quelle che sono le pensioni degli ultimi gradi dei telefonici.

Tale problema, peraltro, riveste una particolare gravità, nel senso che qualora dovessimo andare a ritoccare oggi il meccanismo del disegno di legge, abbassando il plafond delle pensioni cui si fa riferimento, correremmo il rischio di bloccare l'iter della legge stessa. Faccio presente lagli onorevoli colleghi che le categorie interessate stanno pagando ormai da due anni e mezzo le percentuali di maggiorazione contemplate nel disegno di legge. Il che significa che esiste una forte attesa tra gli interessati.

Tutto ciò non cancella le nostre preoccupazioni e l'esigenza avvertita da questa Commissione, e credo da tutto il Parlamento, di dire una parola in ordine a dette sperequazioni e possibilmente di rimediare alle stesse. Di qui l'ordine del giorno, che insieme agli onorevoli Cucchi, Mazzoni e Alini propongo all'approvazione della Commissione:

"La Commissione lavoro della Camera rileva che l'articolo 15 del decreto legge governativo, il quale peraltro riproduce integralmente il testo di cui alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790, può non risultare sufficientemente cautelativo ai fini di impedire eventuali incrementi artificiosi della base di calcolo delle pensioni. Individua nel punto c) del predetto articolo 15 (assegni di merito e ad personam), l'elemento fluttuante del sistema che ha per effetto di renderlo tale da non offrire le necessarie garanzie in proposito.

« Analogamente, e a maggior ragione, esiste il problema dei dirigenti per i quali, in assenza di qualsiasi ancoramento a parametri contattuali, il pericolo di cui sopra si palesa in modo ancora più evidente.

 La Commissione, in considerazione del fatto che i pensionati telefonici si trovano da oltre due anni in attesa dei miglioramenti di cui al decreto legge governativo, il quale del resto è la proiezione fedele di un preventivo accordo di categoria, tenuto anche conto che i telefonici in servizio stanno assolvendo al nuovo carico contributivo dal 1º gennaio 1965, non ritiene di apportare al testo in esame eventuali modifiche che presuppongano il rinvio alla fase di studio del provvedimento. Tuttavia, viste le perplessità derivanti dai particolari aspetti sopra accennati, mentre approva il decreto legge n. 3866, invita il Governo a fare gli opportuni accertamenti per stabilire se le preoccupazioni della Commissione trovano o meno conferma nella realtà, e nel primo caso provvedere di conseguenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Questo l'ordine del giorno che con i colleghi Cucchi, Mazzoni, Alini, ho l'onore di presentare alla Commissione. Mi auguro che dopo gli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto, dopo la presentazione di detto ordine del giorno, si giunga il più rapidamente possibile all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

(Maggiorazione delle pensioni dirette).

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1º gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:

60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948;

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1º gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1º gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1º gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1º gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;

25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;

18 per cento, se la pensione stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;

2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Trattamento minimo di pensione)

A decorrere dal 1º gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è aumentato a lire 461.500 annue.

Con effetto dal 1º gennaio 1965 è abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Anche a detto articolo non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 al quale pure non sono stati presentati emendamenti:

ART. 3.

(Maggiorazione delle pensioni di riversibilità)

A decorrere dal 1º gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 5 dicembre 1956, n. 1450.

A decorrere dal 1º gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione)

L'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

- « Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
 - 1) per il coniuge:
- a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
- b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in età superiore a 72 anni, ovvero in età inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
- c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
- 2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26º anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
 - 3) per il padre:
- a) che non vi siano né coniuge, né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato:

4) per la madre:

a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'età di 60 ani, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il nuovo coniuge del genitore superstite, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità o della inabili-là dei superstiti ».

Da parte del Comitato ristretto, al primo comma di detto articolo, punto b) sub 3), si propone di aggiungere le parole seguenti: « e risulti a suo carico a tale data ».

Pongo in votazione tale emendamento. (È approvato).

Sempre al primo comma, punto b) sub 4), si propone, in conseguenza, di aggiungere le parole: « e risulti a suo carico a tale data ».

Pongo in votazione l'emendamento. (È approvato).

Pongo in votazione l'intero primo comma. (*E approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 4, da parte del Comitato ristretto si propone di sostituire l'espressione « il nuovo coniuge del genitore superstite », con le parole « il patrigno e la matrigna ».

COCCO MARIA. È stato detto, onorevole Presidente, che questa è l'espressione di cui alla legge attualmente in vigore. Ma quale: quella generale o quella dei telefonici?

PRESIDENTE. La generale.

COCCO MARIA. A me pare che detta espressione giuridicamente non regga.

PRESIDENTE. Che cosa proporrebbe di sostituire all'espressione « il nuovo coniuge del genitore superstite » ?

COCCO MARIA. Io non inserirei il concetto della riversibilità della pensione al patrigno o alla matrigna.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, ella è dunque contraria al principio, non alla terminologia che qui si suggerisce. Constato, d'altronde, che ella non ha presentato emendamenti.

COCCO MARIA. Dichiaro di astenermi nella votazione dell'emendamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo comma. (*È approvato*).

Da parte del Comitato ristretto si propone di aggiungere al comma che abbiamo ora approvato quello che segue:

« In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro a suo carico, secondo i criteri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma cui non risultano presentati emendamenti.

(E approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 4 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 4.

(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione)

L'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in

età superiore a 72 anni, ovvero in età inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio:

- c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
- 2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
 - 3) per il padre:
- a) che non vi siano né coniuge, né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
- b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato e risulti a suo carico a tale data;
 - 4) per la madre:
- a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
- b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato e risulti a suo carico a tale data.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempre che al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causá unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità o della inabilità dei superstiti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione)

L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

- « Cessa il diritto alla pensione:
- a) per la vedova quando contragga matrimonio;
- b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità o contragga matrimonio;
- c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa ».

Il Relatore propone di sopprimere al punto b), le parole finali « o contragga matrimonio ».

L'onorevole Di Mauro ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera a) di questo articolo, lettera che così recita: « per la vedova quando contragga matrimonio ». Con questo emendamento il proponente intende far sì che le vedove conti-

nuino ad usufruire della pensione anche dopo aver eventualmente contratto un nuovo matrimonio.

DI MAURO LUIGI. Credo non vi sia necessità in modo particolare di questo emendamento; esso tende sostanzialmente a realizzare una parità di diritti tra uomini e donne, cioè tra vedovi e vedove che contraggono un nuovo matrimonio. Vorrei inoltre che i colleghi tenessero presente il fatto che questo particolare settore della telefonia le donne sono molto numerose, forse più numerose degli uomini, dal che si deduce come il problema da me posto rivesta una sua importanza del tutto particolare.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno dar lettura alla Comissione del testo dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che l'articolo 5 del disegno di legge in esame intende sostituire:

- « Cessa il diritto alla pensione:
- a) per la vedova quando contragga matrimonio;
- b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di invalidità o contragga matrimonio;
- c) per i figli quando abbiano compiuto l'elà di 21 ani e contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità ».

Come si vede la modifica del testo attuale rispetto al precedente riguarda soltanto la lettera c), mentre il trattamento riservato alle vedove e ai vedovi rimane inalterato.

DI MAURO LUIGI. Ciò non esclude la validità del mio emendamento, in quanto basta in tal caso intenderlo come una richiesta di modifica della legge precedente, diretta a realizzare una parità che risponde ad un innegabile senso di giustizia.

PRESIDENTE. Non dobbiamo dimenticare però che questa che vorrebbe introdurre l'onorevole Di Mauro è del tutto nuova nell'intero ordinamento previdenziale, ed influisce anche sul problema della disciplina attualmente prevista dalla leggi per le pensioni di guerra nei confronti delle vedove, che anche in questo caso perdono diritto alla pensione in caso di nuovo matrimonio.

DI MAURO LUIGI. Ammesso anche che si tratti di una innovazione a tutta la legislazione vigente, cosa su cui concordo, non vedo perché la si debba respingere soltanto per questo motivo: dovremo pure ad un certo momento cominciare ad innovare qualcosa!

COCCO MARIA. Vorrei invitare i colleghi a considerare la possibilità di una più approfondita ed obiettiva valutazione della proposta di emendamento del collega Di Mauro, evitando di cedere alla facile suggestione di un radicale innovamento delle leggi attuali.

Può essere è vero questa una innovazione capace di far piacere a molta gente, in quanto per molti è piuttosto allettante poter sposare una vedova che goda già di un trattamento pensionistico. Bisogna però anche considerare che introdurre delle innovazioni di questo genere per migliorare tutto il sistema pensionistico può anche essere molto rischioso; questo è vero soprattutto in questo caso, in quanto l'innovazione che si propone non costituisce certo una riforma di struttura, ma temo che potrebbe anche tradursi in una patente violazione di quelle preoccupazioni (di cui tutti dovremmo sentirci investiti in questa Commissione) attinenti all'andamento generale di tutto il sistema pensionistico ed assistenziale del nostro paese.

Sarei quindi del parere che la Commissione farebbe bene a soprassedere per il momento su questo argomento, per cercare in seguito di armonizzare le sue decisioni in questo settore con le esigenze di altre categorie di pensionati che attendono da tempo dei miglioramenti e che hanno ogni diritto di averli.

Prendo comunque lo spunto da questa discussione per pregare il Presidente di voler invitare la Commissione affinché proposte di innovazione come quella oggi avanzata vengano anche avanzate in seguito quando saremo chiamati a discutere sul provvedimento a favore delle ostetriche e su quello che riguarda gli ex confederali. Se la Commissione infatti entrerà, come sembra, nell'ordine di idee di giungere ad una riapertura dei termini ed a sostanziali miglioramenti in favore del personale telefonico, si creerà in tal modo un principio ed un precedente: la Commissione cioè assumerà delle responsabilità e degli impegni che non potrà poi in seguito, in relazione ad altre categorie, rinnegare.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare i colleghi al punto che è in questo momento in discussione, cioè l'emendamento Di Mauro. Vorrei pertanto conoscere il parere su tale emendamento del Relatore e del rappresentante del Governo.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario a questo emendamento, perché è facile introdurre nuove norme, ma le difficoltà sorgono a distanza di tempo. Voglio dire, cioè, che se modifiche si intendono fare, esse vanno fatte con la massima attenzione e dopo aver esaminato a fondo ogni aspetto del problema.

Già il testo proposto dal Comitato ristretto è migliorativo rispetto a quello originario al disegno di legge, in quanto concede ai vedovi invalidi di conservare la pensione anche in caso di nuovo matrimonio. Ma, a quanto pare, questo ancora non basta: si propone, con un emendamento presentato all'ultimo momento, di estendere ulteriormente questo beneficio anche alle vedove. Ma a questo punto il Governo non può che opporsi.

Se un giorno decideremo di sederci a questo tavolo per discutere nel suo complesso tutto il complicato problema del trattamento, in ogni settore, dei vedovi e delle vedove, il Governo sarà pronto a farlo; ma oggi non può aderire a questa seconda proposta, ulteriormente migliorativa rispetto a quella, già a sua volta migliorativa, presentata dal Comitato ristretto.

Non posso d'altra parte non pensare, anche se in questa sede non è stato detto, che di questo si sia parlato in sede di Comitato ristretto e che quindi, se esso ha preferito limitare le sue richieste avrà certamente avuto i suoi buoni motivi. Di tutto questo però non si vuol tener conto, e si fanno proposte non sufficientemente meditate e senza conoscerne le eventuali conseguenze.

È per questi motivi che, come ho già detto, il Governo è contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro.

PRESIDENTE. Al vedovo, tra l'altro, è richiesto lo stato di invalidità, in mancanza del quale cessa ogni dirito alla pensione.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Relatore per conto del Comitato ristretto.

CUCCHI. Mi permetto di far presente che il disegno di legge di cui trattasi è la proiezione fedele di un accordo sindacale che abbiamo lungamente meditato, ed io, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro l'ho firmato insieme a colleghi di altri sindacati. Ho detto che tale accordo è stato lungamente meditato ma ciò non ha impedito che in sede ministeriale, con i rappresentanti dell'INPS e del Comitato di vigilanza, si tornasse di nuovo a rivedere tutta la materia.

A questo punto, pregherei i colleghi di non proporre modifiche suscettibili di creare un blocco di tutta la legge.

DI MAURO LUIGI. Non possiamo continuare a subire questi ricatti. Vi sono accordi sindacali, è vero, ma viene fatto di chiederci cosa ci stiamo a fare noi qui. CUCCHI. Io non voglio ricattare nessuno. Non mi sono mai permesso di farlo, né in altra sede né tanto meno qui. Sto soltanto cercando di fotografare la situazione, perché questo rientra non soltanto nelle mie competenze, ma anche nei miei doveri. Si facciano pure tutte le modifiche che si crederanno opportune, purché non se ne decida una che abbia per effetto di bloccare una legge che è da anni aspettata dai lavoratori interessati.

Se poi si intende bloccare la legge, si è padroni di farlo. Io ho però il dovere di sottolineare che i telefonici aspettano da quattro anni (da due anni pagano i maggiori contributi ed hanno dovuto aspettare due anni prima di avere il bilancio tecnico) i miglioramenti in questione.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. « Cosa ci stiamo a fare noi qui ? », si domanda l'onorevole Di Mauro. Vorrei dire che noi stiamo qui a ratificare atti che sono propri della volontà sindacale. Allorché ci si trova di fronte ad un sindacato che nella sua espressione di libera volontà ha fissato un solo miglioramento, occorre dedurne che lo stesso deve essersi reso conto che in quel momento non c'era altro da fare.

ROSSINOVICH. Allora diamogli noi una mano...

CUCCHI. Voi credete di dargliela, ma non è così. In merito a quel 2 per cento con il quale si deve provvedere alla scala mobile ed alla riversibilità, noi avevamo fatto un conto che ci aveva portato a ritenere che per la rivalutazione delle pensioni di riversibilità. fosse sufficiente lo 0,50 per cento. I conti attuariali successivamente fatti ci hanno dimostrato la necessità di portare a 1,35 per cento il carico contributivo relativo alle modifiche per il trattamento di riversibilità. Così che non restava che lo 0,65 per cento per la scala mobile, che scatta ogni tre anni. Dopo lunga discussione in sede ministeriale, siamo riusciti a garantire uno 0,95 per cento per la scala mobile, lasciando scoperto uno 0,30 (300 milioni l'anno).

Ora, l'andare ancora a toccare la riversibilità, significa danneggiare la scala mobile. In buona fede, dunque, credendo di portare un miglioramento alla legge, si finisce col peggiorarla.

Io non so, a questo punto, se con l'emendamento Di Mauro si corra detto rischio. Mi permetto ancora una volta soltanto di dire: apportiamo pure, se crediamo, delle modifiche, purché, però, non siano tali da met-

tere in discussione un accordo che ormai si trascina da tanto tempo.

SULOTTO. Vorrei insistere sul nostro emendamento. Ci rendiamo conto di introdurre un principio innovativo. D'altra parte, la necessità di innovare in materia previdenziale è stata qui più volte affermata. Non vedo, perciò, quale stupore dovrebbe suscitare il fatto che un primo passo in tale direzione lo si compia in occasione di questa legge. Il fatto, poi, che trattasi di materia regolamentata a livello sindacale non dovrebbe impedirci, almeno sul piano legislativo, di considerare alcuni principi scritti nella carta costituzionale: per esempio, quello relativo alla affermazione di parità fra uomo e donna, dal quale non mi pare si possa prescindere.

A parte il fatto che l'emendamento da noi proposto è stato suggerito, onorevole Cocco, anche da istanze di ordine morale. Lei sa bene quanto me che vi è un gran numero di vedove che non si risposano pur convivendo con uomo, per non perdere il diritto alla pensione.

Perché, dunque, nasconderci dietro un dito, quando abbiamo la possibilità, almeno per una categoria, di normalizzare situazioni oggi anomale?

CENGARLE, *Relatore*. Io mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Di Mauro, soppressivo della lettera a) del primo comma dell'articolo 5.

(Non è approvato).

BORRA. Chiedo che sia verbalizzata la mia astensione in questa votazione.

PRESIDENTE. Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 5 esiste un emendamento proposto dall'onorevole Cengarle per conto del Comitato ristretto, sopprimere le parole « o contragga matrimonio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione, alla lettera c) dello stesso comma la sostituzione – proposta sempre dal Relatore per conto del Comitato ristretto – della parola « invalidità » con la parola « inabilità ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'intero primo comma dell'articolo 5.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo in questione, cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione nel suo insieme l'articolo 5 che, a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 5.

(Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione)

L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

- a) per la vedova quando contragga matrimonio;
- b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;
- c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilità, o se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

ART. 6.

(Prestazioni ai superstiti: misure)

A decorrere dal 1º gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 60 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

- 1) un figlio, il 60 per cento;
- 2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore allo importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti ».

Il Comitato ristretto propone l'inserimento, dopo il terzo comma, del seguente comma aggiuntivo:

" Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle. il 15 per cento a ciascuno di essi ».

Con il parere favorevole del Governo, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(Prestazioni al coniuge superstite -Norma transitoria)

Il coniuge superstite del pensionato deceduto successivamente alla data del 30 giugno 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che:

 \dot{a}) tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli

eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante ai sensi del comma precedente è calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Cengarle, a nome del Comitato ristretto, propone il seguente emendamento sostitutivo: al primo comma, punto b), sostituire le parole « un anno » con le parole « tre anni ».

VENTUROLI. Noi crediamo che sia opportuno mantenere aperti senza restrizione i termini. Si è anche parlato, in sede di Comitato ristretto, dell'opportunità di estendere tale principio anche all'assicurazione generale obbligatoria, quindi crediamo che sarebbe bene cominciare fin da oggi ad innovare in questo senso.

Per queste considerazioni, propongo formalmente alla Commissione la soppressione della lettera b) dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.

CENGARLE, *Relatore*. Io mantengo il mio emendamento, tanto più che esso si adegua a quelle che sono le norme generali in materia.

MAZZONI. Vorrei far presente ai colleghi che il principio cui si ispira l'emendamento del collega Venturoli è già consacrato nella legge generale per le pensioni di guerra. Per quel settore cioè si è abolito qualunque termine perentorio entro il quale gli interessati devono necessariamente presentare la domanda. Ciò è giustificato dal fatto che per gli interessati sorge un dirito soggettivo che essi possono in una certa epoca ritenere di non far valere; ciò però non è sufficiente per ammettere che tale diritto non possa essere esercitato in un secondo momento, quando cioè il titolare di esso venga a conoscenza di esso o si trovi in una situazione diversa dalla precedente, situazione cioè in cui abbia necessità di far valere tale diritto. Mi dichiaro perlanto favorevole all'emendamento Venturoli.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non si tratta certo di una questione di onere, né forse le obiezioni che ora verrò a fare si applicano a questa particolare categoria, ma devo far rilevare ai colleghi che i termini entro cui

è possibile presentare ricorso sono posti proprio per impedire ciò che avviene, ad esempio, nel settore delle pensioni di guerra, in cui tutti presentano ricorso, anche se non per validi motivi, e ciò provoca un tale ingolfamento del lavoro degli uffici da non permettere neppure l'esame di quelle domande che hanno una certa fondatezza.

Ho già detto che forse non è questo il caso di questa categoria, ma i miei dubbi sono motivati dal fatto che con questo emendamento introdurremmo una facilitazione proprio a favore di chi, in un certo senso, non ne ha bisogno, in quanto si tratta di una categoria notevolmente ristretta, che è facilmente edotta circa i propri diritti e che non può certo provocare difficoltà agli uffici che di essa sono chiamati ad interessarsi.

Concludendo quindi esprimo il parere contrario del Governo a tale emendamento, nella convinzione che è già sufficiente l'aver portato il termine precedente da uno a tre anni.

CENGARLE, Relatore. Mi rimetto alla Commissione, nella considerazione che, se, come è nostro dovere, dobbiamo cercare di introdurre facilitazioni, è forse meglio cominciare da tale categoria, per la quale non si verificheranno certo troppe conseguenze per l'introduzione di tale emendamento.

CUCCHI. A mio avviso il problema sollevato dal collega Venturoli non si pone, in quanto ogni 5 anni viene rifatto il bilancio tecnico, con la conseguenza che tutta la legge viene rivista. Ciò significa che il termine attualmente previsto dalla legge (tre anni dall'entrata in vigore della stessa) scadrà contemporaneamente al momento in cui si dovrà procedere alla revisione del fondo. In pratica, quindi, il problema non si pone, ma riconosco che in linea di principio esso ha una sua validità.

COCCO MARIA. Quello che non accetto è che, prendendo lo spunto dalla revisione della legislazione relativa ad una determinata categoria, si agisca senza avere le idee chiare sull'orientamento generale da affrontare, e si cerchi di innovare per creare un precedente. Su questo modo di agire ho i miei dubbi e invito i colleghi a riflettere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della lettera b) dell'articolo 7 del disegno di legge, di cui l'onorevole Venturoli ha proposto la soppressione.

(Non è approvato).

Visto il risultato della votazione, si intende soppressa la lettera b) dell'articolo 7

del testo governativo. Con ciò viene anche a cadere l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione l'articolo 7 quale risulta dall'abrogazione della lettera b).

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(Superstiti di iscritto senza diritto a pensione)

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito col successivo articolo 28 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

ART. 9 (Scala mobile)

Qualora l'indice medio annuo nazionale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno 1965, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 31 dicembre 1965, si provvederà ad un adeguamento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1º gennaio 1966, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare.

Analogamente si provvederà ad un adeguamento limitato all'80 per cento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del precedente adeguamento, ogniqualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subito una

ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha dato luogo al precedente adeguamento, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'adeguamento stesso.

La misura del predetto adeguamento, da stabilirsi in una stessa percentuale per tutte le pensioni alle quali viene applicata sarà così determinata:

- in caso di variazione in aumento del predetto indice: in misura tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte agli iscritti dalla data del 1º gennaio 1966 o, per gli adeguamenti successivi al primo, dalla data della precedente variazione, e fino a tutto l'anno precedente a quello in cui ha decorrenza l'adeguamento; in ogni caso la misura dell'adeguamento non potrà superare la percentuale di aumento dell'indice del costo della vita che ha dato luogo alla variazione;

- in caso di variazione in diminuzione del predetto indice: in misura pari a quella della variazione stessa, ma comunque contenuta, per ciascuna pensione, entro i limiti corrispondenti all'importo dell'ultima variazione in aumento; in ogni caso la pensione adeguata non potrà risultare di importo inferiore a quello della pensione iniziale: si considerano pensioni iniziali, a tal fine, quelle maturate anterioremnte al 1º gennaio 1964, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonché le pensioni maturate a datare dal 1º gennaio 1964.

La variazione da apportare all'importo delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo, ed avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni previste al primo e secondo comma del presente articolo.

Il decreto che determina le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione a quanto è stabilito nel precedente terzo comma. »

TOGNONI. Vorrei porre una questione che ritengo assuma una rilevanza del tutto particolare dopo quanto è successo oggi in Aula, dove ci siamo trovati di fronte al Ministro del lavoro che ci ha detto che norme di una

legge votata dal Parlamento non saranno attuate perché il Governo non reperisce i mezzi necessari alla loro attuazione.

Voi sapete che mi riferisco alle norme che prevedono l'agganciamento della pensione al salario fino a raggiungere l'80 per cento, dopo 40 anni di contribuzione così via.

Noi oggi ci apprestiamo ad approvare una legge che è frutto di un accordo sindacale ma che, con le percentuali che vi sono stabilite, apre la via a trattamenti pensionistici che superano il milione di lire al mese. In altre parole cioè il Governo ci dice che non saranno aumentate le pensioni di 20-30 mila lire al mese perché non ci sono i mezzi e poi il giorno stesso quello stesso Governo ci presenta una legge che sancisce il diritto a pensioni di un milione al mese. Saranno certamente poche queste pensioni, ma la cosa non è ugualmente ammissibile.

Perché noi, nel caso di un lavoratore che percepisca 100, 150, 200 mila lire mensili, siamo d'accordo che la pensione sia rapportata al salario. Allorché ci troviamo, però, di fronte a pensioni del tipo suddetto, il discorso cambia.

Inoltre quanto stabilito in sede di piano quinquennale, circa il modo in cui il reddito, ad esempio, viene distribuito, vogliamo o no affrontarlo, o l'abbiamo scritto soltanto?

Noi sentiamo, dunque, l'esigenza di stabilire, per esempio, un massimale, oltre il quale non andare; un massimale anche alto (diciamo 500-600 mila lire) ma che ci metta in certe condizioni di fronte all'opinione pubblica, di fronte a milioni di lavoratori per i quali l'80 per cento dello stipendio rappresenta, magari, 80 mila lire.

Onorevole Cucchi, non vogliamo mettere bastoni tra le ruote; lei sa benissimo che siamo nell'organizzazione sindacale che ha stipulato l'accordo. Tuttavia, come gruppo, non possiamo non richiamare l'attenzione dei colleghi su questo problema, per vedere se, in sede di articolo 9, o 11, si possa trovare una soluzione. Soluzione che, se non ci porta a fissare un massimale, ci porti per lo meno a finanziare gli aumenti delle pensioni più basse attraverso trattenute su quelle che superano certe cifre.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, lei sa che è stato presentato in proposito un ordine del giorno.

TOGNONI. Lo so e so l'importanza che hanno gli stessi, per esperienza ormai quindicennale, nelle discussioni che si svolgono in Parlamento...

Per cui, posta la questione, noi possiamo anche riservarci di presentare formale emendamento all'articolo 11 della legge, introducendo – in modo forse anche improprio, ce ne rendiamo conto –, attraverso il problema della trattenuta, quello del massimale. Vorremmo, però, che i colleghi si pronunciassero in materia.

CUCCHI. Le perplessità dell'onorevole Tognoni sono anche le mie perplessità; nessuno più di me si è posto tale problema. Desidero, perciò, far presenti, per quello che possono valere, i motivi che ci hanno fatto arrivare alla presente situazione. Ve n'è, intanto, uno fondamentale: i dirigenti, gli alti funzionari del settore telefonico, fanno parte del Fondo, insieme a tutti gli altri lavoratori di detta categoria. I sindacati, dunque, si sono sempre trovati nella disgraziata situazione che descriverò.

Nel 1948, allorché passammo dal sistema di capitalizzazione pura a quello di copertura dei valori in capitale (sul quale si regge il Fondo) ponemmo il problema del massimale. Senonché ci trovammo, come ci troviamo, nella infelice situazione di dire alla controparte: siamo qui per chiedervi maggiori oneri per rivalutare le pensioni di tutti i lavoratori e nello stesso tempo siamo qui per diminuire le pensioni di cui godete...

Come abbiamo cercato di risolvere il problema? Nell'articolo in cui si parla del calcolo delle pensioni, si diceva una volta che le pensioni stesse venivano conteggiate sulla base dell'ultimo anno di stipendio. Con la legge del 1956 si è introdotta una norma con la quale si afferma che la pensione viene calcolata sull'ultimo anno di stipendio, sempre che esso non superi la media di cui agli ultimi tre anni. Il tutto per evitare la pratica dell'assegno di merito e ad personam, che serve a caricare artificiosamente lo stipendio dell'ultimo anno.

Più in là di questo, francamente non siamo riusciti ad andare. Sarebbe certo l'occasione propizia, quella odierna, per poter avere quelle sodisfazioni che in sede sindacale, per ragioni facilmente intuibili, non siamo riusciti ad ottenere. Senonché, porre il problema del massimale in questo momento, in cui esiste una frenetica, drammatica attesa da parte della categoria, significa – mi è stato detto – rinviare la legge...

DI MAURO LUIGI. E chi la rinvia? Dovrebbero essere i deputati di questa Commissione o il Governo?

CUCCHI. Cerchiamo di fare le cose serenamente. Il nostro Fondo si regge sulla base di accordi diretti tra azienda e sindacati. Fino a questo momento (è la terza rivalutazione di pensioni che facciamo) gli accordi sindacali hanno trovato l'approvazione del Parlamento.

Io ho già scartato una proposta del Relatore, tendente a portare i tre anni ricordati a cinque. Pareva infatti a me che dire che lo stipendio dell'ultimo anno non deve superare del 10 per cento la media degli ultimi cinque anni, significasse danneggiare tutti i lavoratori; in cinque anni possono esservi scatti di anzianità.

 V_i sarebbe, a mio avviso, soltanto una cosa da fare: introdurre il massimale al punto c) dell'articolo relativo al calcolo della pensione, sulla base di 9-10 milioni all'anno.

A questo punto, se esiste la garanzia che un'operazione di tal genere, che non dannaggia certamente il Fondo perché anzi ne migliora le condizioni, passa qui tranquillamente e va al Senato per essere approvata, il mio sì è immediato; qualora vi fosse il dubbio che l'accordo dovesse essere rinviato alle parti che sono all'origine del disegno di legge, stante la situazione nella quale ci troviamo, anche a costo di rendermi impopolare di fronte alla Commissione, io dico « no! ». Per dieci dirigenti non è giusto che si rinvii la soluzione di un problema del genere.

TOGNONI. Per quanto concerne il nostro gruppo, con le modifiche proposte dall'onorevole Cucchi, noi dichiariamo di approvare il provvedimento in questa sede e subito domani al Senato.

COCCO MARIA. Intanto sembra a me che, volendosi eventualmente stabilire non dico un *plafond* ma un limite per le altissime pensioni dei dirigenti, si debba considerare l'articolo 5, dove sono elencate le voci che concorrono a determinare le contribuzioni.

Ora, vorrei anche qualche chiarimento circa gli assegni *ad personam* previsti dalla legge ed anche sull'indennità di connessione con le maestranze di cui si parla alla lettera *e*) dell'articolo 15.

Io, sia ben chiaro, sono favorevole a trovare un limite a certe espressioni troppo squilibrate dei trattamenti pensionistici dei dirigenti, però voglio richiamare la Commissione a considerare il diritto che oggettivamente si è costituito quando tutta la retribuzione di questi dirigenti è stata sottoposta alle trattenute. A ciò si aggiunga una considerazione sulla sproporzione della contribuzione della azienda rispetto a quella dei lavoratori quando, trattandosi del settore di telefonia (cioè o telefoni di stato o azienda Teti a parteci-

pazione statale) per esso lo Stato dovrebbe avere un particolare interesse a renderla attiva in termini di amministrazione e gestione finanziaria.

CUCCHI. Circa l'indennità di connessione con le maestranze (lettera e) articolo 15), si tratta della maggiorazione che viene data al personale impiegatizio (che ha un orario settimanele di 40 ore) che per necessità di servizio fa lo stesso orario degli operai (43 ore settimanali).

PRESIDENTE. Mi sembra comunque che la questione non si ponga nella sede di questo articolo. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo a stampa.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri)

All'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunta la seguente lettera:

« e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

(Contributi)

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

a) con la utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964, nonché con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1º gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;

b) con la elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1º gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità e per il finanziamento del sistema

di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.

Il contributo suppletivo di cui alla lettera a) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dallo articolo 21 della presente legge.

Gli onorevoli Sulotto ed altri hanno presentato il seguente emendamento: introdurre dopo la lettera b) una lettera c) del seguente tenore: « Mediante una trattenuta per tutte le pensioni che superino le lire 600 mila al mese pari alla differenza tra l'ammontare della pensione e lire 600 mila ».

Con ciò in pratica si tende a porre un limite massimo per le pensioni di lire 600 mila.

CUCCHI. Desidero sollevare una eccezione di carattere formale, in quanto non credo che sia l'articolo 11 la sede adatta per questo emendamento, visto che al Fondo non verrà alcun miglioramento, in quanto gli interessati, se fosse introdotto questo limite, pagherebbero i contributi soltanto fino alla concorrenza delle 600 mila lire, dato per di più che i dirigenti non hanno un ancoramento contrattuale.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non riesco a capacitarmi del modo di agire della Commissione: è stata fatta tutta una lunga e laboriosa istruttoria in sede di Comitato ristretto e in quella sede si è deciso di accantonare per il momento questo problema del limite massimo delle pensioni, limitandosi ad accennare ad esso in un ordine del giorno; ora invece si propone di punto in bianco un emendamento di questo genere.

Di fronte a ciò non posso far altro che chiedere una sospensione della discussione.

Ciò è dovuto anche al fatto che non sappiamo con esattezza quali effetti potrebbe avere l'introduzione di un emendamento del tipo di quello proposto, in quanto non si può certo dire che esso sia frutto di una approfondita disamina e meditazione, essendo stato presentato senza la minima preparazione. Nello stesso tempo devo aggiungere che il Ministero del lavoro non è pregiudizialmente contrario alla fissazione di un limite (come è stato fatto per i dirigenti di aziende industriali), ma anzi è ad esso in linea di principio favorevole, purché sia introdotto con le dovute cautele e dopo aver preso in considera-

zione tutte le possibili conseguenze che potranno derivarue.

PRESIDENTE. Credo anche io sia indispensabile approfondire l'esame delle conseguenze di questo emendamento, oltre che necessario rivederne la formulazione dal punto di vista tecnico.

Si tratta innanzi tutto di stabilire se il limite dovrebbe valere soltanto per le pensioni future o anche per quelle attualmente vigenti. Nel primo caso difatti la collocazione dell'emendamento all'articolo 11 non realizza l'obiettivo, in quanto interverrebbero le obiezioni sollevate dal collega Cucchi. Nel secondo caso, se si intende cioè intervenire sulle pensioni già liquidate per un ammontare superiore alle 600 mila lire, credo sia ancora più necessario un esame più approfondito.

Perché la migliore delle intenzioni di tutti i colleghi non credo arrivi al punto di dire: a tutti coloro che hanno maturato una pensione superiore ad un determinato livello, noi, mentre aumentiamo il regime generale, operiamo una riduzione...

A questo punto, se gli onorevoli colleghi mantengono – come a me pare – il loro emendamento, ritengo necessario, anche per formulare quest'ultimo convenientemente e per collocarlo nella giusta sede, rinviare la questione al Comitato ristretto, per un breve esame della stessa.

CUCCHI. Io mi dichiaro personalmente contrario, rilevando che si sta verificando quanto temevo. Io esco da un Congresso nazionale nel corso del quale ho avuto mandato preciso di far passare – o almeno di tentare di far passare, poi ciascuno si assume le sue responsabilità – l'accordo così come è stato stipulato. Al punto in cui stanno le cose, dunque, è chiaro che io sono per il passaggio, così come è, del disegno di legge governativo, che del resto risponde ad un accordo tra sindacati. L'altra alternativa, quella di mettere in discussione il problema sollevato, non ci dice quando e come il provvedimento potrà passare.

DI MAURO LUIGI. lo capisco le sue preoccupazioni, onorevole Cucchi. Occorre però dire che quanto da lei temuto accadrebbe per responsabilità del Governo. È il Governo che in questo caso blocca tutto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo tutti la volontà dichiarata di portare a termine l'esame del disegno di legge. Vi prego di non interpretare la mia posizione come quella di chi voglia parteggiare per l'una o l'altra posizione.

Ho già detto come qui si tratta di sapere se operiamo una riduzione delle pensioni praticamente in corso di erogazione, o se invece stabiliamo un criterio per liquidare le pensioni nuove. Almeno a questi quesiti occorre rispondere in maniera ordinata.

Ritengo dunque necessario un esame immediato ed approfondito dell'emendamento. Potrebbe anche darsi che a seguito dello stesso i colleghi presentatori si decidessero a ritirarlo o che la maggioranza si accordasse per respingerlo (cosa che per il momento non rilevo). Piuttosto, dunque, che pregiudicare la situazione con un voto che potrebbe mettere il Senato nelle condizioni di rinviare qui il disegno di legge, magari con un giudizio di esame non approfondito, io preferisco rimettere il tutto al Comitato ristretto. Il che non vuol dire che perdiamo molto tempo. Non vi sono, infatti, difficoltà a continuare in questa settimana, compatibilmente con la Assemblea, l'esame in sede legislativa del provvedimento.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Io non so quando il Ministero sarà in grado di dare una risposta su un problema di questo genere, problema che non è certo di scarsa rilevanza. Se le preoccupazioni esposte dall'onorevole Cucchi esistono, si va avanti; in caso contrario, quando il Ministero sarà nella possibilità di dare una risposta precisa lo farà.

È problema, tra l'altro, che investe un accordo sindacale in cui ha peso anche la volontà dei dirigenti. Ho già detto come noi non si sia contrari a porre un massimale, ma il farlo in questa legge, in questa sede, richiede tutta una serie di approfondite meditazioni.

PICCINELLI. Di fronte alle osservazioni di alcuni colleghi, che hanno grande valore morale, di fronte alle sperequazioni che tutti quanti conosciamo, non credo che il problema si possa risolvere iniziando dai telefonici. Vorrei ricordare ai colleghi che esiste una proposta di legge, degli onorevoli Amodio, Barbi ed altri, che affronta in toto il problema. Pare a me, dunque, che sarebbe preferibile trattare il problema in sede di discussione della stessa, discussione che mi auguro sia la più sollecita possibile; non è possibile farlo per un settore che fra l'altro conta pochi dirigenti che avrebbero un trattamento pensionistico superiore al massimale che si vuole introdurre.

PRESIDENTE. In questo caso, la decisione di rinviare la discussione di un problema di questa natura al momento in cui inizierà

l'esame della proposta di legge ricordata, non può essere presa che dai presentatori dell'emendamento in questione. In mancanza di ciò, io credo sia doveroso che la Commissione esamini l'argomento in tutti i suoi riflessi.

In questo momento, anche ammesso che si possa arrivare a respingere o ad approvare l'emendamento, non credo valga la pena di affrontare una votazione senza che il Comitato ristretto abbia vagliato l'intera materia.

Io mi appello al Comitato stesso perché lavori con la massima celerità possibile, assicurando che la Commissione può tornare a riunirsi su questo problema anche nel corso della presente settimana e sono certo che il Governo – il quale ha detto che per affrontare il problema occorrerà tempo – vorrà accogliere l'invito di fare al più presto possibile.

CENGARLE, Relatore. Sono veramente preoccupato, nel senso che abbiamo già perso parecchio tempo. Se abbiamo ripiegato sull'ordine del giorno, onorevole Tognoni, non

è certo perché crediamo allo stesso, ma perché, di fronte alla situazione nella quale ci troviamo, di fronte ad un problema che non è solo dei telefonici, credevamo fosse la migliore soluzione per giungere all'approvazione della legge, pur tenendo conto delle osservazioni avanzate.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che il problema di cui trattasi è rinviato all'esame del Comitato ristretto che tornerà a riunirsi domani mattina, al termine della seduta in sede legislativa della Commissione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO